

## REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione<sup>(2)</sup> ha previsto, fra le misure di intervento relative allo smaltimento del latte scremato in polvere, la vendita a prezzo fisso.
- (3) Per garantire la corretta gestione delle scorte di intervento è opportuno procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentino possibilità di smaltimento e sostituire pertanto il meccanismo di vendita del latte scremato in polvere giacente all'intervento a prezzo fisso con la vendita mediante gara, che permette di fissare il prezzo di vendita in funzione delle condizioni del mercato.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che le comunicazioni degli Stati membri devono essere più rapide in modo da permettere alla Commissione di seguire l'andamento dei quantitativi di latte scremato in polvere offerti all'intervento pubblico e sospendere, se necessario, gli acquisti di intervento quando i quantitativi offerti raggiungono il livello fissato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 214/2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2131/2003 (GU L 320 del 5.12.2003, pag. 3).

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) la vendita di latte scremato in polvere giacente all'ammasso pubblico nel quadro di una gara permanente;».

- 2) Il capitolo II è modificato come segue:

- a) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

## «SEZIONE 5

**VENDITA MEDIANTE GARA DI LATTE SCREMATO IN POLVERE GIACENTE ALL'INTERVENTO**

## Articolo 21

1. La vendita di latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 2002 si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

- a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;

- b) i quantitativi di latte scremato in polvere messo in vendita in ogni deposito.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.